



COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **15** DEL **08/09/14**

OGGETTO:	Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa per i servizi indivisibili (TASI).
-----------------	--

L'anno duemila **quattordici**, addì **otto** del mese di **settembre** alle ore 18,00 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04/09/14, prot. 6092, nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente in seduta pubblica di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti n. 9 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 4 consiglieri, come segue:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZENO Antonio - Sindaco	SI	
2	OLIMPO Rosa	SI	
3	MADONNA Gioacchino	SI	
4	NOCERINO Agostino	SI	
5	PASQUA Ciro	SI	
6	BATTAGLIA Sebastiano		SI
7	MANZO Nicola	SI	
8	DI FIORE Pier Luigi	SI	
9	OLIVIERO Aniello	SI	
10	VICEDOMINI Giulio		SI
11	BOCCARUSSO Pasquale	SI	
12	OLIVIERO Carmine		SI
13	IORIO Giuseppina		SI

Presiede la seduta il dott. Antonio Zeno – Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale, dott. Luigi Annunziata. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta, del 04.09.2014 a firma del Sindaco ;

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Luigi d'Ascoli, acquisto in data 08/09/2014, prot. 6169 ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di cui all'estratto del verbale che si allega;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso), espressi nelle forme di legge e per alzata di mano,

DELIBERA

1)-DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2)-DI APPROVARE la proposta a firma del Responsabile del Sindaco del 04/09/2014 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3)-DI DEMANDARE al Responsabile del 3° Settore tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente .

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso), conferisce alla presente **l'immediata eseguibilità** ai sensi dell'art.134,comma 4, DLGS 267/00.

Comune di Massa di Somma
Provincia di Napoli

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione

Il Sindaco

Richiamato l'art. 52 del D.lgs n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2001) art. 27, c. 8, "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, c. 3 del D.lgs n. 360/1998 recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, c. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014) il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, al fine di rendere il più agevole possibile ai contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali per l'anno 2014, si è ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per le tre componenti della IUC;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato pertanto necessario procedere alla definizione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI" disciplinato dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina di una delle tre entrate che compongono la IUC, ossia la TASI "Tributo sui Servizi Indivisibili" costituito da n. 18 articoli;

Dato atto che il Responsabile del Settore III – Ragioneria giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ 2014, è stato nominato Responsabile della IUC "Imposta Unica comunale";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente ;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in riferimento all'allegato Regolamento, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, agli atti dell'Ente (prot. _____ del _____ 14);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione definitiva del presente atto;

Visti:

- Il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

Di approvare il "Regolamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)" disciplinante l'istituzione e l'applicazione del nuovo tributo nel territorio del Comune di Massa di Somma a decorrere dal 1 gennaio 2014, allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito da n. 18 articoli;


Di dare atto che essendo stato differito al 30 settembre 2014, con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014, il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 16

della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

14 SET. 2014

IL SINDACO
Dott. Antonio Zeno



COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Provincia di Napoli

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - DECORRENZA DELLA TASI
- ART. 6 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- ART. 7 - BASE IMPONIBILE DELLA TASI
- ART. 8 - ALIQUOTA DELLA TASI
- ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

TITOLO II ESENZIONI

- ART. 10 - ESENZIONI

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- ART. 11 - DICHIARAZIONE
- ART. 12 - VERSAMENTI
- ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 14 - ACCERTAMENTO
- ART. 15 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 16 - CONTENZIOSO
- ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Massa di Somma, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati dal presente regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge in materia e quelle regolamentari vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia.

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del Tributo per i Servizi Indivisibili è il Comune di Massa di Somma, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il tributo, calcolato applicando l'aliquota corrispondente, nella misura stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori

o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 - DECORRENZA DELLA TASI

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TASI è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
3. Per l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
4. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 6 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 7- BASE IMPONIBILE DELLA TASI

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. La Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre, avente effetto dall'anno successivo, può stabilire i valori di riferimento che potranno essere utilizzati dai contribuenti come supporto per la determinazione dell'imposta dovuta.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - I. Presenza di un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
 - II. Fatiscenza del fabbricato che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art.31, comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457 e sue modifiche ed integrazioni;

L'inagibilità o l'inabitabilità può essere dimostrata dal contribuente:

- 1) se c'è stata ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- 2) mediante perizia eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine o Collegio Professionale incaricato dal contribuente con spese a suo carico;
- 3) mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione tramite il proprio ufficio Tecnico.

Ai fini di tale riduzione è fatto obbligo, ai soggetti passivi, di comunicazione mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 8 - ALIQUOTA DELLA TASI

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio di illuminazione pubblica;
 - b) Servizi correlati alla sicurezza (viabilità, circolazione stradale, polizia locale);
 - c) Servizio manutenzione strade e piazze;
 - d) Servizio manutenzione verde;
 - e) Servizio manutenzione immobili comunali;;
 - f) Servizio di protezione civile
 - g) Servizio assistenza e politiche sociali;
 - h) Servizi in materia di teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - i) Servizi cimiteriali;
 - l) Servizi di pulizia degli edifici e aree comunali;;
2. Il costo e l'individuazione dei servizi da coprire con il tributo avviene annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

TITOLO II ESENZIONI

ART. 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune, situati sul proprio territorio, siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
 3. Le esenzioni spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata direttamente a mano, a mezzo posta con raccomandata a/r, o per PEC. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell' interno, ove esistente. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
5. I possessori di immobili soggetti alla TASI la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

ART. 12 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili,
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.
3. Il tributo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per l'anno 2014 le scadenze sono del 16 ottobre e 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, applicando le aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda è versata, a saldo dell'ammontare dovuto per l'intero anno e con eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate per l'anno di competenza.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo sia inferiore € 6,00 (euro sei). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 14 - ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente apposito avviso di accertamento motivato,

comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento (50%) al cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 (euro cento) a € 500 (euro cinquecento).
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 15 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ART. 16 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento

ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto comunale
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. In fase di prima applicazione per l'anno d'imposta 2014 la quota a carico dell'occupante è stabilita nella misura del 20% dell'aliquota deliberata dall'Ente.
5. Il versamento della TASI per l'anno 2014 è stabilito secondo il seguente calendario:
 - 16 ottobre rata acconto;
 - 16 dicembre rata a saldo.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li

- 4 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li

- 4 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Provincia di Napoli

Parere del Revisore dei Conti

**Sul regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale)**

Comune di Massa di Somma

Provincia di Napoli
Tipologia: ingresso
Protocollo N. 0006169
Del : 08/09/2014 - 12:42



Parere su regolamento IUC

Il Revisore dei conti Rag. Luigi D'Ascoli ai sensi dell'art.234 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

- Vista la richiesta pervenuta in data 05 settembre 2014 con la quale si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art.239 1 comma lettera b n.7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Ottenute le copie dei regolamenti specifici sezionali di IMU e TASI ,gli schemi delle proposte di delibere degli stessi e la proposta di delibera delle aliquote per l'applicazione della TASI ;
- Tenuto conto dell'esigenze di approvazione del bilancio di previsione,esercizio 2014 e dei relativi allegati previsti dal TUIR,con differimento al 30/09/2014,disposto dal decreto del Ministero dell'Interno ;
- Rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;
- Viste le norme istitutive dei Tributi locali riferite alle summenzionate imposte;

avvia l'iter previsto per esprimere il parere a norma dell'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

PREMESSO CHE

l'art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i.,tra cui la Legge n.68 del 02/05/2014,che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC),che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili,escluse le abitazioni principali e la pertinenza,e di una componente riferita ai servizi,che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,a carico dell'utilizzatore;

l'art.1 comma 682 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i. secondo cui il Comune determina ,con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997,il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,concernente tra l'altro :

- per quanto riguarda l'IMU l'Ente ha ritenuto di riformulare un nuovo regolamento composto da n.22 articoli a seguito delle numerose novità normative intervenute;
- per quanto riguarda la TASI il regolamento è composto da n.18 articoli, i quali prevedono i servizi indivisibili prestati dal comune con l'indicazione analitica dei relativi costi,l'aliquota da applicare per la copertura e le esenzioni ;
- per quanto riguarda la TARI l'Ente fa riferimento al regolamento originario ;



PONENDO IN EVIDENZA CHE

gli obblighi di legge rispetto ai commi 640, dal 652 al 660, dell'art.1 Legge 147/2013 e s.m.i.;

i limiti tariffari imposti dai commi 676 e 677 della succitata norma;

possono interagire, con aspetti mutevoli, ai fini della esatta considerazione dei futuri piani previsionali nei successivi esercizi;

CONSIDERATO CHE

Il comune di Massa di Somma nella redazione del regolamento IUC, ha tenuto conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.;

l'intero impianto dei regolamenti redatti sono aderenti alle fonti normative che le istituiscono;

il comma 683 art.1 Legge 147/2013 e s.m.i. prevede la necessità di approvare le tariffe dei tributi succitati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

il contenuto delle bozze di delibere ben individuano le fonti normative dei regolamenti succitati ;

dopo aver letto la documentazione redatta per il regolamento IUC, predisposta in due sezioni o fascicoli distinti, tra IMU e TASI;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione dei Regolamenti in argomento nel testo così formulato.

San Gennaro Ves.05 settembre 2014

Il Revisore dei Conti

Rag. Luigi D'Ascoli



PUNTO 3) all'O.D.G. ad oggetto: " Approvazione regolamento TASI".

INTERVENTO SINDACO

Oggi approviamo questo ulteriore tributo facoltativo, sulla carta, ma obbligatorio nei fatti. Sostanzialmente segue quello dell'IMU.

INTERVENTO BOCCARUSSO

Anche qui manca il parere del Revisore per cui valgono le stesse considerazioni da me evidenziate nel punto precedente con voto contrario.

Il Presidente, constatato che nessun consigliere comunale chiede di intervenire sull'argomento, pone lo stesso a votazione il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 1 (Boccarusso)

Il Presidente chiede al Consiglio il conferimento dell'immediata eseguibilità.

Il Consiglio con voti favorevoli 8, contrari 1 (Boccarusso) conferisce l'immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE;

hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to dott. Antonio Zeno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Prof.ssa Rosa Olimpo

F.to dott. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- 9 SET. 2014

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio
F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi Annunziata

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addi - 9 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Luigi Annunziata)

